



COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

- Provincia di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 023/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di settembre alle ore 09.30 e seguenti, convocato come da avvisi scritti in data 19.9.2014 prot. n. 2877 consegnati a domicilio dal Messo Comunale come da sua dichiarazione, nella sala consiliare individuata ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Geom. Mario MASSO, in prima convocazione ordinaria, con la presenza dei seguenti signori componenti:

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	Presenti	
1	MASSO MARIO	SINDACO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
2	SCARMATO RITA	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
3	ROSANO SERGIO	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
4	DIMASI BRUNO	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
5	SCARDAMAGLIA FRANCESCO	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
6	BARBUSCA FRANCESCO	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
7	MACRI' IRENE	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
8	CIRILLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
9	MERCURI VALENTINA	CONSIGLIERE DI MINORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
10	ZARA ANTONIO	CONSIGLIERE DI MINORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
11	FURFARO MERCURIO	CONSIGLIERE DI MINORANZA	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE <i>- Avv. Giuseppe Cleri -</i>				
CONSIGLIERI PRESENTI		N. 10/11	CONSIGLIERI ASSENTI	N. 1/11

IL SINDACO - PRESIDENTE constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti di n° 09 consiglieri su n° 10 consiglieri in carica, più il Presidente, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del T.U. L.C.P. 04.02.1915, n. 148, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ED INVITA IL CONSIGLIO ALLA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA RIPORTATO.

È presente in aula il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Morfea.

Relaziona il Sindaco che fa presente che i ritardi nell'approvazione del bilancio sono da imputare ai ritardi nella comunicazione dei trasferimenti statali. Sono stati acquisiti i relativi pareri, sono state determinate le aliquote come per legge. La copertura dei costi dei rifiuti oggi, per legge, è del 100% delle spese.

Il Consigliere Comunale Furfaro, preliminarmente, contesta quanto affermato dal Sindaco. Contesta che le comunicazioni statali siano tardive, ponendo come esempio il Comune di Milano che ha approvato mesi or sono il bilancio.

Si riportano gli estremi del discorso *"Le colpe sono del Sindaco e non di altri. Venerdì alle ore 11.30 il fascicolo non c'era. Io non ho chiamato i carabinieri sebbene non abbia visto il fascicolo, come invece ha fatto Lei. Io non conosco il regolamento in quanto non l'ho visto nel fascicolo; mi domando perché non c'era. Oggi ci propone di approvare il regolamento senza dare spiegazioni sul servizio. Quali sono i costi del servizio, quale è il costo variabile e quello fisso? Quali sono i costi di raccolta stimati in 68.000 euro per l'indifferenziata e in 16.000 euro per la differenziata. Perché sono riportati i costi amministrativi in circa 3000 euro?"*. Fa presente che i costi amministrativi e di gestione per il servizio in questione sono pari a circa 8.000,00 euro e rappresentano circa il 6% sul totale. Chiede il perché, come in passato, lo stesso non venga gestito dai dipendenti; chiede perché non si fanno fare tali attività al personale interno.

Interviene il responsabile del servizio finanziario Dott. Morfea il quale fornisce le spiegazioni richieste, facendo presente che i costi di che trattasi sono stati inseriti per come prevede la legge.

Il Consigliere Furfaro chiede al Sindaco o ad assessore delegato quanti sono stati i chilogrammi di indifferenziata prodotti nell'anno 2013. Chiede se sull'indifferenziata il comune abbia un ritorno economico? Chiede di sapere, in caso positivo, quale sia l'esatto importo? Fa presente che il costo stimato per il 2014 per lo smaltimento è di circa 50.000 euro, pari al 30% del totale complessivo. Chiede di sapere quanto si paga per lo smaltimento di una tonnellata di RSU. Evidenzia che nel 2015, secondo quanto prevede il Consiglio regionale, i costi aumenteranno di circa il 50%. Afferma che il solo modo per limitare i costi è di spingere sulla raccolta differenziata; sul punto asserisce che ad oggi il servizio non è migliorato diversamente da quanto affermato dal Sindaco. Chiede di sapere il quantitativo di spazzatura non differenziata andata in discarica; chiede, inoltre, di sapere quanto incida la indifferenziata sul totale.

Il Sindaco rappresenta che questo paese è visto dall'esterno come un modello di pulizia anche nel confronto con la provincia di Reggio e Vibo Valentia. Fa presente che si paga di meno rispetto a quando l'attuale capogruppo di minoranza era Vicesindaco. Il servizio rispetto al passato è migliorato. Si sono date risposte alle persona. In merito alla documentazione fa presente che la stessa è sempre stata agli atti negli uffici. Non si deve limitare ad andare in un ufficio. Nei fascicoli c'è tutto. Ha avuto 10 giorni di tempo per informarsi. Rammenta che egli è il Sindaco di tutti, anche della minoranza.

Il Consigliere Furfaro evidenzia che nei paesi limitrofi (Serrata, Candidoni, Laureana di Borrello, Galatro, Feroleto) non vede spazzatura per la strada: per cui non vede niente di straordinario. Non è un modello in quanto si limita a fare quello che si deve fare. Ribadisce che il suo compito è anche quello di mandare a casa questo Sindaco. Si riportano a verbale le seguenti dichiarazioni testuali *"Lunedì 22 settembre sono andato al protocollo e non ho visto alcun fascicolo. Non devo gironzolare per gli uffici a differenza di quanto ha fatto Lei durante la gestione commissariale nel corso della quale è stata emessa una circolare restrittiva dell'accesso agli uffici."*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale

Esaminato il regolamento per singolo articolo e tenuto conto che verrà votato nell'insieme degli articoli;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239,

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Passando alla votazione espressi per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n° 10; Favorevoli: 7 ; contrari: 3 (minoranza)

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" come da allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore fin dal 1° gennaio 2014;
3. di dare atto che gli uffici preposti hanno predisposto il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Con successiva votazione, Presenti: n° 10.; Favorevoli: 7 ; contrari: 3 (minoranza) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'
Provincia di rc

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i)

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 2/2 del 29/09/2014

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di SAN PIETRO DI CARIDA', della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. L'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2 – Istituzione della TARI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente Regolamento.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

2. Si intendono per:

- a)** locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b)** aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c)** utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- d)** utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a)** le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, ad eccezione delle aree scoperte operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b)** le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

Art. 8. Locali ed aree non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, (D.L. n. 35/2013 art. 10) come a titolo esemplificativo :

- a)** le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b)** le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione;

2. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette per la sua approvazione entro il termine dell'approvazione del bilancio.
3. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui

all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

TITOLO III – Riduzioni e agevolazioni

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Abitazioni a disposizione dei soggetti non residenti nel territorio del Comune: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONE E RISCOSSIONE

Art. 23. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata all'Ufficio Tributi.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 26. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

Art. 27. Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 14, commi 39 - 44 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

1. omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento (100% - 200%) del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento (50% - 100%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 28. Riscossione

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, secondo le norme vigenti in materia.

- 2.** Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti

Art. 34. Clausola di adeguamento

- 1.** Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
- 2.** I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 35. Disposizioni transitorie

- 1.** Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
- 2.** Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 36. Disposizioni per l'anno 2014

- 1.** Per l'anno 2014 il tributo (TARI) dovrà essere pagato in n. 1 rata, con scadenza 16 dicembre

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Categorie < 5000 abitanti		Kc (sud)			Kd (sud)		
		min	max	med	min	max	med
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,29	0,52	0,41	2,54	4,55	3,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,44	0,74	0,59	3,83	6,50	5,17
3	Stabilimenti balneari	0,66	0,75	0,71	5,80	6,64	6,22
4	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,52	0,43	2,97	4,55	3,76
5	Alberghi con ristorante	1,01	1,55	1,28	8,91	13,64	11,28
6	Alberghi senza ristorante	0,85	0,99	0,92	7,51	8,70	8,11
7	Case di cura e riposo	0,89	1,20	1,05	7,80	10,54	9,17
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,05	0,98	7,89	9,26	8,58
9	Banche ed istituti di credito	0,44	0,63	0,54	3,90	5,51	4,71
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,94	1,16	1,05	8,24	10,21	9,23
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,02	1,52	1,27	8,98	13,34	11,16
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,78	1,06	0,92	6,85	9,34	8,10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,45	1,18	7,98	12,75	10,37
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,86	0,64	3,62	7,53	5,58
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,67	0,95	0,81	5,91	8,34	7,13
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,54	8,18	6,86	48,74	71,99	60,37
17	Bar, caffè, pasticceria	4,38	6,32	5,35	38,50	55,61	47,06
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57	2,80	1,69	5,00	24,68	14,84
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	3,02	2,58	18,80	26,55	22,68
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,34	10,88	5,61	3,00	95,75	49,38
21	Discoteche, night club	1,02	1,75	1,39	8,95	15,43	12,19

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe Cleri

IL PRESIDENTE
Geom. Mario MASSO

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità
tecnica:

Il responsabile del servizio
Dott. MORFEA Francesco

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità
contabile

Il responsabile del servizio
Dott. MORFEA Francesco

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dal 3 OTT. 2014 e per 15 giorni consecutivi. Prot. n. 7098 Registro n° 3 OTT. 2014

Il Messo Comunale
Francesco CULLA

Copia della presente è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota prot. n.

ESECUTIVITA':

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA:**

che la presente deliberazione:

- Affissa all'albo pretorio on-line dal 3 OTT. 2014 e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale;
E' DIVENUTA ESECUTIVA
3 OTT. 2014
- il giorno 3 OTT. 2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

E' STATA DICHIARATA

O immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

San Pietro di Caridà, li 3 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe Cleri